

<p style="text-align:center">STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “AMICI DI AMPASILAVA (MADAGASCAR)”</p>

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede in Bologna, Via del Pratello n.13, l'Associazione di volontariato denominata “AMICI DI AMPASILAVA (MADAGASCAR)”.

L'associazione è aconfessionale, apartitica, non persegue alcun scopo di lucro diretto od indiretto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città ed anche in altre città del territorio italiano o all'estero.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, sia in Italia che all'estero, ha lo scopo di prestare assistenza sanitaria in Paesi in Via di Sviluppo e Transizione nel rispetto della libertà e della dignità delle popolazioni assistite orientando le proprie attività prevalentemente nella regione a sud-ovest del Madagascar e di promuovere una cultura orientata alla solidarietà sociale ed umana favorendo forme di collaborazione nazionale ed internazionale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a vantaggio di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità riportate di seguito, da perseguire in maniera autonoma o in collaborazione con le istituzioni o con altre associazioni, enti e soggetti privati che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, prevalentemente nella regione di Tulear, - Ampasilava e Andavadoaka - e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione:

1. erogare assistenza sanitaria gratuita alla popolazione con particolare attenzione alle fasce fragili e più esposte utilizzando strutture ambulatoriali e/o ospedaliere e attrezzature proprie e/o concesse in comodato o in convenzione da Enti o Istituzioni pubblici o privati;
2. promuovere e gestire autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Partner locali, attività di prevenzione delle malattie e promozione della salute anche attraverso la realizzazione di strutture a sostegno dei determinanti della salute definiti dall'OMS (es acqua potabile e pulita, igiene personale, delle abitazioni e dell'ambienti, ecc.);
3. promuovere e gestire in collaborazione con le istituzioni locali e con altri Enti, Associazioni, la preparazione di operatori locali, in particolare nella regione di Tulear, attraverso rapporti di collaborazione e affiancamento con Istituzioni sanitarie italiane e del Madagascar e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione;
4. creare le condizioni strutturali e operative finalizzate a rendere autonoma la gestione delle attività di cura delle malattie e promozione della salute da parte delle popolazioni locali con particolare riferimento all'organizzazione di percorsi formativi per i collaboratori locali;
5. svolgere, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altri soggetti, attività a favore delle iniziative di volontariato attive nei paesi in Via di Sviluppo e di Transizione in un contesto di Cooperazione Internazionale;

6. esercitare opera di sensibilizzazione verso privati, Enti ed Istituzioni in Italia e in particolare nella Regione Emilia Romagna per:
- la raccolta di fondi, materiali ed attrezzature da destinare all'assistenza sanitaria alla popolazione della regione di Tular e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione;
 - la realizzazione di forme di collaborazione nazionale ed internazionale;

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. A questo scopo l'associazione provvede alla selezione, formazione ed invio/impiego dei volontari.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto patrimoniale con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa, di razza, genere o sesso.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, che condividano le finalità e sostengano le attività dell'Associazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati con lettera raccomandata al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7

Sostenitori e Volontari

Sono Sostenitori dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che pur non intendendo diventare soci condividono le finalità e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione sostenendola economicamente o personalmente,

Sono Volontari le persone che prestano la loro attività di volontariato nell'Associazione e sono registrate nel Registro dei Volontari dall'Associazione. Sull'accoglimento delle domande di iscrizione dei Volontari decide il Consiglio Direttivo.

I Sostenitori e i Volontari possono partecipare alle attività dell'Associazione ma non hanno diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo.

Art.8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario, organo facoltativo
- e) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Art.9

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio e la relazione annuale relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Presidente Onorario;
- d) elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- g) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
- h) approva eventuali Regolamenti.

Considerate le finalità dell'Associazione, nel Consiglio Direttivo deve essere eletto personale sanitario di cui almeno un medico.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in, assenza di entrambi, dal Segretario Generale.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Le convocazioni, fermi restando i contenuti ed i tempi di preavviso di cui sopra possono essere validamente inviate anche per posta elettronica agli indirizzi indicati dai soci che, a tal fine, si impegnano a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni. Per la data di recapito farà fede la data di avviso di ricevimento web.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo e per la deliberazione in merito a modifiche statutarie.

Le modifiche dello statuto devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del Segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici eletti dall'Assemblea dei soci previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause un componente il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti o, nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può cooptare altro socio che rimane in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari garantendo il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali;
- b) definire obiettivi e programmi annuali;
- c) individuare le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi;
- d) individuare eventuali Settori di attività e nominare i relativi responsabili;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e l'individuazione della sede dell'Associazione;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale;
- i) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

Il Consiglio Direttivo, per la sua operatività, istituisce un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da non meno di tre e non più di sette Consiglieri.

Al Comitato Esecutivo compete l'esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione corrente dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo deve costantemente riferire al Consiglio Direttivo e cessa le proprie funzioni per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per scadenza del termine dei Consiglieri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Tecnico-Scientifico e Commissioni di lavoro determinando il numero dei componenti, i compiti e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Segretario Generale, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni, fermi restando i tempi di preavviso di cui sopra, possono essere validamente inviate anche per posta elettronica agli indirizzi indicati dai membri del Consiglio che, a tal fine, si impegnano a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni. Per la data di recapito farà fede la data di avviso di ricevimento web.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di democrazia e assumendo l'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e, in caso di sue dimissioni, esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente e deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo garantendo il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali. In caso d'urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo poi allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.12

Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, organo facoltativo, se eletto dall'Assemblea per suoi particolari meriti per gli scopi dell'Associazione, non è gravato di alcun onere istituzionale inerente la funzione presidenziale.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente Onorario particolari compiti legati al suo ruolo.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art.13

Il Segretario Generale

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, ne coadiuva l'attività e, in particolare:

1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e dei libri verbali;
2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. cura la tenuta del registro dei Volontari, nonché degli eventuali dipendenti o consulenti;
4. supporta il Consiglio Direttivo e il Presidente per la stipula di contratti e convenzioni;
5. è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio, contratti e convenzioni.

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.

Art.14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto al voto. Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e alla gestione finanziaria dei fondi e dei beni associativi.

Coadiuva le attività del Consiglio Direttivo ed in particolare:

1. cura e gestisce le entrate e le uscite dell'associazione, nonché la contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
2. provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;

3. cura i rapporti con le banche;
4. predisporre i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone al Consiglio Direttivo
5. cura la tenuta dei registri e l'inventario degli eventuali beni immobili e mobili dell'Associazione.

Nell'espletamento del proprio incarico il Tesoriere può essere coadiuvato da soci volontari

Art.15

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, se nominato dall'Assemblea ha funzioni di controllo.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica due anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.16

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, spettando eventualmente soltanto il rimborso delle spese vive documentate o autocertificate.

Art.17

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalle norme e disposizioni in vigore nei Paesi del loro utilizzo, nonché, nei limiti dalle stesse concesse, dalle direttive dell'Associazione.

Art.18

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.19

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.20

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.